

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver stipulato con la resistente un contratto di prestito (n. ***407) e lamenta di essere stato illegittimamente segnalato dall'intermediario nelle banche dati private senza idoneo preavviso. Specifica che la prima segnalazione in Crif risale ad aprile 2024 e che, sei mesi prima (in data 16.11.2023), aveva ricevuto una comunicazione che non può considerarsi idonea ad assolvere l'obbligo di preavviso ex art 4 co 7 del codice deontologico e art 125 TUB e non può giustificare una segnalazione eseguita sei mesi dopo.

Chiede pertanto, in via principale, la cancellazione della segnalazione e, "in via subordinata", la rifusione delle spese legali e il risarcimento dei danni subiti per "mancata concessione di altri prestiti" quantificati in € 2.500,00.

Costituitosi, l'intermediario conferma che parte ricorrente ha stipulato il contratto di mutuo ipotecario n. ***407 in data 21.04.2021. Riferisce che il rapporto, fin da subito, ha registrato notevoli ritardi nel pagamento delle rate mensili, sicché la banca provvedeva a inviare il primo preavviso di segnalazione in data 16.11.2023 a mezzo raccomandata smart, corredata da avviso di ricevimento che attesta la regolare consegna al destinatario (nella specie alla moglie del ricorrente). Ciononostante, il ricorrente continuava a registrare ritardi nei pagamenti, pertanto la resistente provvedeva a segnalarlo nei Sic a partire da aprile 2024.

Eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di *legitimatio ad processum* in capo al rappresentante volontario. Al riguardo, evidenzia che il ricorrente ha conferito procura ad una S.R.L.S (Glo*** Fin** Ad***) e il rappresentante volontario del presente procedimento, ha prodotto in atti un'autocertificazione ai sensi del DPR n. 455/2000 attestante la qualità di rappresentante legale della

suddetta società. L'intermediario ritiene tale modalità di attestazione dei poteri rappresentativi inidonea a soddisfare l'onere probatorio richiesto in un procedimento contenzioso, in quanto si tratta di uno strumento di semplificazione previsto per i rapporti tra privato e pubblica amministrazione. Ritiene che, invece, la prova del potere di rappresentanza di una persona giuridica – come quello derivante dalla carica di amministratore di una S.R.L.S. - debba essere fornita attraverso la produzione di documenti dotati di fede pubblica, come una visura camerale aggiornata o l'atto costitutivo, dai quali sia possibile evincere con certezza la titolarità della carica e l'estensione dei poteri.

Nel merito, contesta la genericità del ricorso che si esaurisce nella mera contestazione di mancata ricezione del preavviso di segnalazione e nell'insufficienza di un preavviso ricevuto sei mesi prima della segnalazione. Al riguardo fa presente che il ricorrente: - risultava inadempiente (e non ha mai contestato il debito); - non fornisce prova in merito alla mancata ricezione del preavviso limitandosi alla mera negazione; - non specifica le ragioni per cui un preavviso regolarmente inviato nel rispetto dei 15 giorni, dovrebbe perdere efficacia dopo un certo lasso di tempo; non ha mai manifestato l'intenzione di regolarizzare la propria posizione.

Infine, contesta la genericità e infondatezza della richiesta di risarcimento danno, priva di documentazione volta a provare il concreto pregiudizio derivante dalla segnalazione. Richiama diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui il danno da illegittima segnalazione non è *in re ipsa*, ma costituisce un danno conseguenza che deve essere specificamente provato.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce quanto già affermato in ricorso, insistendo altresì nella richiesta di risarcimento danni a seguito della mancata concessione del credito da parte di un altro intermediario.

Nella memoria di contropliche, l'intermediario insiste nell'affermare di aver inviato tempestivamente (in data 16.11.2023) la lettera di preavviso della segnalazione intervenuta nel mese di aprile 2024. Ribadisce anche le proprie argomentazioni in merito alla infondatezza della richiesta risarcitoria non supportata da alcuna prova riguardo il danno subito. Insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione "processuale" in capo al rappresentante volontario nominato dal ricorrente. Ritiene insufficiente, al fine delle giustificazioni dei poteri, la "Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà" resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Sostiene che tale tipologia di documento è inidonea a fornire la prova del potere di rappresentanza in un procedimento contenzioso, trattandosi di uno strumento di semplificazione previsto per i rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione. Il Collegio ritiene l'eccezione infondata, preso atto che, nel caso di specie, risulta prodotta anche la visura camerale aggiornata al 3.11.2025, da cui si evince che il rappresentante volontario nel presente procedimento risulta essere anche amministratore unico della S.R.L.S. cui il ricorrente ha conferito procura.

Nel merito, parte ricorrente incentra la sua intera difesa sulla illegittimità della segnalazione negativa in SIC effettuata ad aprile 2024 per difetto del presupposto formale (cioè, in ragione dell'inidoneità della lettera del 16.11.2023 ad assolvere l'obbligo di preavviso ex art 4 co 7 del codice deontologico).

L'intermediario ha sostenuto la legittimità della segnalazione dal punto di vista sostanziale, in quanto conseguente alla situazione di persistente e reiterato ritardo delle rate da parte del ricorrente. Sul punto il ricorrente non prende posizione.

Vero oggetto del contendere è, a giudizio del Collegio, l'asserita "*insufficienza*" di un preavviso inviato sei mesi prima della segnalazione.

L'intermediario allega sul punto la lettera di preavviso del 16.11.2023, spedita a mezzo raccomandata smart il 20.11.2023 all'indirizzo del ricorrente corrispondente a quello indicato nel contratto, nel documento di identità e nel modulo di ricorso, corredata da ricevuta di avvenuta consegna il 23.11.2023

(nella specie l'avviso di ricevimento risulta firmato dalla moglie del ricorrente). Di fronte a consimili evidenze, il Collegio ritiene provata la ricezione del preavviso di segnalazione, peraltro incontestata. L'intermediario evidenzia che la normativa (art. 125, co. 3, T.U.B. e Codice di Condotta) non prevede alcun termine massimo tra il preavviso e la prima segnalazione, ritenendo pertanto che il lasso temporale di oltre cinque mesi tra preavviso (trasmesso a novembre 2023) e prima segnalazione (aprile 2024) costituisca certamente un comportamento improntato a massima correttezza e tolleranza da parte della Banca, che ha concesso al debitore un tempo ben superiore al minimo legale per regolarizzare la propria posizione. Il ricorrente, come già anticipato, non ha preso posizione sul presupposto sostanziale della segnalazione.

Pertanto, considerato che nella lettera di preavviso è riportata l'indicazione del rapporto e del debito a cui si riferisce, il Collegio ritiene conclusivamente che la distanza temporale di cinque mesi tra il preavviso e la segnalazione non comporti, di per sé e in assenza di contestazioni nel merito, l'illegittimità della segnalazione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE